

I due accordi per il personale dei livelli X - IV mirano a realizzare, secondo le direttive governative e giusta quanto esplicitato nelle premesse, *"un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento economico accessorio, finalizzato, attraverso la destinazione di buona parte delle complessive disponibilità finanziarie, a valorizzare e premiare la professionalità ed il maggior impegno del personale allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di produttività, da erogare sulla base di criteri selettivi ben individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati"*, nonché a rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro, nell'ambito dell'autonomia dei singoli enti, contribuendo, con una maggiore responsabilizzazione del personale, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle Amministrazioni pubbliche con l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza e di diminuire contestualmente il costo dei servizi pubblici.

In tale quadro vanno, in particolare, sottolineate le nuove disposizioni in materia di orario di lavoro, di rapporti a tempo parziale ed a tempo determinato, di formazione professionale, di sanzioni e procedure disciplinari, di relazioni sindacali, di contrattazione decentrata, di struttura della retribuzione.

Quest'ultima si compone del "trattamento fondamentale" (costituito da stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità e indennità integrativa speciale) e del "trattamento accessorio" (indennità di valorizzazione professionale, di ente, di posizione, di rischio disagio o responsabilità; compensi per lavoro straordinario e per la produttività collettiva e individuale).

Per effetto dei due accordi in questione la retribuzione base ha registrato - a regime - aumenti lordi mensili compresi fra le 285.000 lire, per il livello X, e le 477.000 lire per il livello IV.

Per quanto riguarda i due accordi concernenti il personale con qualifica di dirigente ed i ricercatori e tecnologi, va anzitutto evidenziato che gli stessi sono i primi stipulati per l'autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale degli enti del comparto, ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 29/1993 e successive modificazioni.

Le disposizioni più innovative e di maggior rilievo appaiono quelle relative: all'affidamento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali ed alla

disciplina dei sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati dell'attività degli uffici dirigenziali; alla formazione ed aggiornamento professionale; alle cause ed alla procedura di recesso dell'ente dal rapporto; alla copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile del personale per danni a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio; alla struttura della retribuzione.

Questa si compone di istituti comuni alle due aree, della dirigenza amministrativa e dei ricercatori e tecnologi, per quanto concerne le componenti fondamentali: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità (ove acquisita). Sono invece differenziate le componenti del trattamento accessorio: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato per i dirigenti amministrativi; indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, indennità di direzione e di responsabilità professionale, indennità derivanti da specifiche disposizioni normative, per ricercatori e tecnologi.

2.4- La verifica amministrativo-contabile.

Tra settembre e dicembre del 1996 è stata eseguita una verifica amministrativo-contabile da parte della Ragioneria generale dello Stato - I.G.F., avente ad oggetto l'accertamento e l'esame delle questioni segnalate in una serie di esposti inviati alle Autorità di vigilanza.

La relazione degli ispettori pone in evidenza "irregolarità e deficienze", che riguardano essenzialmente: l'accensione di un mutuo fondiario con la B.N.L.; acquisti e locazioni immobiliari a Napoli, Palermo, Avellino, Cosenza, Milano, Roma, Catania ed Anacapri; l'assunzione di personale ex art. 23 del D.P.R. n.171/1991; la gestione del parco automezzi.

Trattasi in gran parte di questioni che già hanno formato oggetto di esame da parte della Corte nella precedente relazione al Parlamento e sugli sviluppi delle quali si riferirà più avanti; per alcune di esse (in materia immobiliare) sono poi in corso indagini da parte delle competenti Procure della Repubblica e della Corte dei conti.

Comunque, a seguito di richiesta del Ministero del tesoro - R.G.S. (nota del 3 luglio 1997), il Direttore generale del CNR ha fornito una prima sommaria risposta in ordine alle principali contestazioni, mettendo particolarmente in rilievo che le irregolarità più gravi e causative di maggiori danni per l'Ente erano imputabili a prassi operative seguite nel passato ed ormai abbandonate dagli organi di gestione insediatisi fra il 1993 ed il 1994.

Quindi, in data 29 ottobre 1997, la giunta amministrativa ha approvato e trasmesso al MURST una relazione, predisposta da un apposito gruppo di lavoro, contenente una puntuale ricostruzione e documentazione dei fatti oggetto di rilievo in sede di verifica.

Secondo quanto comunicato dall'Ente, con nota del 21 luglio 1998, il Ministero ha provveduto alla costituzione in mora degli amministratori e dirigenti *pro - tempore* e la competente Procura regionale della Corte dei conti ha chiesto ulteriori notizie e documenti in ordine a due delle fattispecie oggetto di rilievi.

3. Le osservazioni della Corte nella relazione 1991/95. Le risposte dell'Ente e del Ministero vigilante. Le misure adottate.

3.1- Le osservazioni della Corte e le risposte delle Amministrazioni.

Nel paragrafo conclusivo della precedente relazione la Corte aveva segnalato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3.6 della legge n.20/1994, le principali questioni che avevano formato oggetto di osservazioni e rilievi, sulle quali l'Ente ed il Ministero vigilante erano chiamati a far conoscere, ciascuno per la parte di competenza, le misure correttive eventualmente adottate, o in via di adozione.

Di seguito si riproducono i passi salienti di detto paragrafo, per una più agevole comprensione di quanto successivamente verrà osservato in ordine agli sviluppi delle varie questioni.

" a) Composizione e attribuzioni organi.Va completato il processo di adeguamento dell'ordinamento dell'Ente ai principi dettati dal D.L.vo n.29/93 sulla distinzione fra organi di governo ed organi di gestione e, in tale quadro, vanno eliminate le attuali sovrapposizioni ed interferenze tra le competenze della Giunta amministrativa e quelle del Consiglio di Presidenza.

b) Collegio dei revisori dei conti. Viene ribadita l'esigenza di modifiche normative (aumento del numero e/o impiego a tempo pieno dei componenti), che consentano una maggiore funzionalità dell'organo.

c) Revisione della rete degli organi di ricerca. L'Ente deve rendere sistematico tale processo di revisione, sulla base dell'analisi costi/benefici e con l'obiettivo della razionalizzazione dell'apparato di ricerca, facendo conoscere - in sede di consuntivo annuale - i risultati conseguiti.

d) Ordinamento dei servizi. Occorre che siano istituiti e resi rapidamente funzionanti il servizio di controllo interno, l'ufficio di statistica e quello per le relazioni con il pubblico, da tempo richiesti dalla legge ed ora previsti anche dall'ordinamento dei servizi; così pure, non può essere ancora procrastinata la

disciplina regolamentare attuativa delle disposizioni della legge n.241/90 relative alla determinazione di termini e responsabili dei vari procedimenti.

e) Gestione del personale. Dall'analisi compiuta sono emersi: il crescente divario fra dotazioni organiche e reale consistenza del personale in servizio, specie di ricercatori e tecnologi, la cui età media continua ad innalzarsi ben oltre il livello ottimale; il frequente ricorso, anche in casi in cui sembrano mancare le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi previsti dalle norme autorizzative, a personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, a personale comandato da altre amministrazioni e a prestazioni di lavoro autonomo; l'eccessiva dispersione, logistica e funzionale, delle risorse umane disponibili, con inevitabile aggravio di costi e ridotta produttività; la persistente omissione della relazione sui risultati della gestione del personale,così come prescritto dall'art. 65.2 D.L.vo 29/93 e dalle circolari applicative del Ministero del Tesoro.....

f) Gli indicatori della ricerca. La Corte, sulla base anche di considerazioni svolte in proposito dal MURST, ritiene ancora inadeguata l'efficacia dei metodi e dei procedimenti utilizzati dal C.N.R. per valutare le proprie attività di ricerca nelle loro varie fasi (proposta, gestione, risultati); si richiede, pertanto, uno sforzo ulteriore per affinare gli strumenti di misurazione e per assicurare poi la loro sistematica e rigorosa applicazione, anche a fini di controllo del corretto e più proficuo impiego delle risorse pubbliche affidate all'Ente.

g) Attività istituzionali. A parte..... la necessità di un sistema di programmazione pluriennale di tali attività e di attenta selezione sia delle tipologie che dei singoli progetti di ricerca, la Corte ha formulato osservazioni con riferimento: ai criteri di attribuzione dei contributi di ricerca, che ne favoriscono l'eccessivo frazionamento ed il conseguente depotenziamento della funzione; allo squilibrio fra risorse impiegate e risultati ottenuti, da parte di taluni Comitati; alla modestia dei risultati conseguiti (in base ai dati e alle prospettazioni offerte dall'Ente) da taluni Progetti finalizzati; alla insufficiente informazione che l'Ente fornisce nelle proprie relazioni sui criteri in base ai

quali vengono prescelti i temi di ricerca dei Progetti strategici e sui risultati dai medesimi conseguiti.....

h) Intesa di programma per le attività nel Mezzogiorno. La Corte deve innanzitutto censurare il forte ritardo nell'attuazione del programma, imputabile alle vicende che hanno portato alla cessazione dell'intervento straordinario nelle Regioni meridionali ma soprattutto alla inefficienza degli apparati ministeriali preposti alla gestione dell'intesa ed alla complessità e farraginosità delle relative procedure; invita poi le parti interessate a procedere ad una valutazione aggiornata della validità degli obiettivi a suo tempo prefissati e, su tale base, a completare rapidamente gli interventi di rispettiva competenza.

i) Gestione delle attività immobiliari. Le approfondite indagini condotte al riguardo hanno evidenziato, accanto a numerose situazioni che permangono incongrue e antieconomiche, l'avviata attuazione di linee programmatiche mirate alla razionalizzazione delle iniziative in materia edilizia onde conseguire una maggiore funzionalità delle strutture ed una riduzione dei costi. Mentre tali indirizzi vanno coerentemente perseguiti, l'Ente deve anche impegnarsi nella graduale eliminazione delle ricordate situazioni oggetto di rilievo, così come nella soluzione, alle migliori condizioni possibili, delle molteplici vertenze che, a seguito di avventate operazioni del passato, ancora minacciano di produrre pesanti conseguenze economiche per l'Ente.

l) Disciplina amministrativo-contabile. Va ormai rapidamente completata l'applicazione del nuovo regolamento di amministrazione, specie per quanto concerne l'adozione di uno schema di bilancio articolato per funzioni e programmi.

m) Vigilanza ministeriale. Si riafferma l'esigenza che il Ministero della ricerca, nell'esercizio del suo potere-dovere di vigilanza, svolga il proprio esame sul bilancio consuntivo dell'Ente, pronunciandosi sui modi in cui questo opera per il conseguimento delle finalità istituzionali e sulla congruità dei risultati conseguiti in rapporto ai mezzi impiegati.

n) Situazione finanziaria ed economica. L'erosione, in termini reali, del finanziamento statale non sufficientemente compensata dall'apporto di altre fonti di entrata, non ha consentito all'Ente di reggere la naturale dinamica delle uscite e, soprattutto, i costi degli impegnativi programmi intrapresi.....

Per fronteggiare tale situazione, appare necessario che l'Ente operi, nel futuro, su più versanti contemporaneamente: prosegua nell'azione di disimpegno da iniziative non più rispondenti ad attuali esigenze, così come nella rimodulazione di altre, suscettibili di rinvio o diluizione nel tempo; dia il massimo impulso all'acquisizione di proventi da attività svolte per conto terzi; proceda ad una ragionata revisione della (troppo) ampia gamma delle proprie attività istituzionali, concentrando le risorse disponibili sulle tematiche e sulle tipologie di intervento di maggior rilievo e riducendo o abbandonando, almeno temporaneamente, le altre; prosegua, con il massimo rigore, la politica di contenimento dei costi, mediante un continuo monitoraggio dei vari centri di spesa, la razionalizzazione dell'assetto organizzativo, la eliminazione di ogni possibile fonte di sprechi."

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, invitato anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a "porre in essere tutte le necessarie iniziative, nonchè gli opportuni provvedimenti per una esatta e puntuale ottemperanza" alle osservazioni formulate dalla Corte (nota del 6 novembre 1997), ha risposto con nota del 19 marzo 1998, limitandosi a precisare che il problema della riorganizzazione del CNR (come degli altri enti di ricerca) potrà trovare soluzione con i provvedimenti di attuazione della legge delega n.59/1997.

A sua volta il CNR, sollecitato dalla Corte con note dell'11 dicembre 1997 e del 4 febbraio 1998, ha risposto con lettera del 18 marzo 1998, facendo presente che:

- per quanto concerne l'adeguamento dell'ordinamento dell'Ente ai principi del D.L.vo n.29/1993, esso si starebbe concretizzando a seguito dell'entrata in vigore del nuovo "ordinamento dei servizi", approvato con decreto del Presidente del CNR 15 gennaio 1998;

- al fine dell'adozione della disciplina regolamentare attuativa della legge n.241/1990, è in corso di elaborazione una bozza di regolamento;
- in sede di applicazione del nuovo "ordinamento dei servizi" sono stati istituiti e nominati i responsabili dell'ufficio di statistica, di quello per le relazioni con il pubblico e del servizio di controllo interno;
- quanto alle rimanenti questioni, in ordine alle quali l'Ente conviene sulle osservazioni della Corte, *"rimedi concreti potranno essere adottati solo dopo la imminente riforma legislativa del CNR, che dovrebbe delineare i nuovi fini istituzionali e compiti operativi dell'Ente"*, dai quali sono condizionati *"la revisione degli organi di ricerca, la rideterminazione della pianta organica, nonché un nuovo regolamento di contabilità improntato al decentramento logistico e funzionale e ad una diversa impostazione del bilancio"*.

La Corte non può non riconoscere come l'atteggiamento "attendista" dell'Ente e del MURST sia da ritenere, nell'occasione, almeno in parte giustificato: poichè, infatti, le osservazioni ed i rilievi della Corte investivano, in prevalenza, proprio quegli aspetti (finalità istituzionali, strutture, moduli operativi, organizzazione del CNR) sui quali andranno ad incidere le riforme normative in corso, eventuali interventi in materia avrebbero rischiato di risultare in breve superati e quindi inutili o, addirittura, dannosi.

Sta, pertanto, di fatto che, nel periodo in esame, nulla è sostanzialmente mutato nelle situazioni e comportamenti già oggetto di osservazioni e rilievi, come la successiva esposizione ampiamente dimostrerà.

Deve, tuttavia, rimarcarsi come, in tale contesto, appaiono di difficile comprensione i motivi che hanno indotto l'Ente a varare una radicale modifica dell'ordinamento dei servizi, molte disposizioni del quale vanno inevitabilmente ad impingere su temi della riforma legislativa *in itinere*; ciò, tanto più che l'atto suscita, di per sè, numerose perplessità (v. paragrafo seguente).

3.2- Il nuovo "Ordinamento dei servizi".

Con deliberazioni del 9 e 23 ottobre 1997, il Consiglio di presidenza del CNR ha approvato proposte di modifica all'ordinamento dei servizi del 14 luglio 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda

l'ordinamento dell'amministrazione centrale, restando invariato quello delle strutture scientifiche e tecnologiche.

Il provvedimento, inviato - ai sensi della legge n.168/1989 - al MURST ed al Dipartimento della funzione pubblica, è stato definitivamente deliberato dal Consiglio di presidenza il 15 gennaio 1998, previo accoglimento di talune osservazioni formulate dal Dipartimento, e adottato con decreto in pari data del Presidente dell'Ente, pubblicato sulla G.U. del successivo 22 gennaio.

In sintesi, il regolamento prevede:

- l'inserimento nell'organizzazione dell'amministrazione centrale di tre uffici di nuova costituzione, "di supporto del Presidente": l'ufficio del Presidente, la segreteria particolare, la segreteria scientifica;
- l'articolazione dell'amministrazione centrale in strutture di primo livello, costituite da 6 dipartimenti (affari generali, personale, affari patrimoniali, attività scientifiche, rapporti internazionali, bilancio e ragioneria), dal centro elaborazione dati, dal servizio reti di comunicazione, dal servizio prevenzione e protezione, dalla biblioteca centrale; ed in strutture di secondo livello: reparti ed uffici;
- la preposizione, sia ai dipartimenti che ai reparti ed uffici, di responsabili con qualifica di "dirigente"; i primi, con compiti di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del dipartimento, i secondi con compiti operativi e di spesa;
- l'attribuzione al Direttore generale del compito di sovrintendere e coordinare l'attività dei dirigenti, avvalendosi di un proprio ufficio di segreteria e del "comitato di direzione", composto dai dirigenti preposti ai dipartimenti;
- l'istituzione del "nucleo di valutazione", con il compito *"di verificare.....la realizzazione degli obiettivi, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa delle strutture dell'amministrazione centrale secondo parametri di riferimento del controllo.....approvati dalla giunta amministrativa su proposta del nucleo stesso"*; il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo; è composto da un dirigente generale dell'Ente, con funzioni di coordinatore, e da due esperti esterni, nominati dal Consiglio di presidenza su proposta del Presidente;

- la conferma della precedente dotazione organica complessiva, con riduzione peraltro da 6 a 2 dei posti di dirigente generale ed il corrispondente aumento da 28 a 32 dei posti di dirigente.

Tale regolamento, come si è già accennato, presenta profili di incerta conformità ai principi del D.L.vo n.29/1993; chiarimenti in proposito sono stati richiesti in via istruttoria all'Ente (con foglio del 23 febbraio 1998), ma la risposta (nota del 6 aprile 1998) non consente di superare tutti i dubbi prospettati.

Innanzitutto, la creazione di ben tre strutture di supporto al Presidente (dotate complessivamente di 11 esperti, 4 dirigenti e 38 impiegati) e l'ampiezza dei compiti assegnati alle medesime, che rischiano di interferire con quelli spettanti per legge ad altri organi ed uffici dell'Ente, sembrano mirati a realizzare un accentramento di poteri e funzioni in capo al Presidente, che si pone in contrasto con i principi desumibili del D.L.vo n.29 e, più specificamente, con le norme ordinarie del CNR, che attribuiscono agli organi collegiali (Consiglio di presidenza e Giunta amministrativa) la direzione dell'attività scientifico-tecnica e il governo amministrativo dell'Ente.

Particolari perplessità suscita, poi, la previsione di una segreteria scientifica, essendo già istituzionalmente assicurata all'Ente, nei 15 Comitati nazionali, la presenza di esperti consulenti in tutte le aree scientifiche di competenza.

Aggravano le riserve, su questa parte della riforma, le norme che prevedono: che il responsabile dell'Ufficio del Presidente assista alle sedute degli organi di governo, con ciò venendosi a modificare le disposizioni di legge sulla composizione ed il funzionamento degli organi stessi; che al medesimo responsabile sia *"corrisposta la retribuzione accessoria prevista dai contratti collettivi in misura comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti, responsabili dei dipartimenti"*, così disciplinando una materia (quella retributiva) di esclusiva competenza contrattuale; che alla segreteria particolare possa essere preposto un dipendente appositamente assunto mediante contratto a termine conferito *ad personam*, di durata corrispondente a quella del Presidente, in contrasto con i presupposti ed i limiti di legge sulle assunzioni a tempo determinato; che la scelta e la nomina degli esperti della segreteria

scientifica sia effettuata, anche per gli esterni, dal Presidente anzichè dal Consiglio di presidenza, che deve soltanto essere sentito.

In fatto risulta poi che, in sede di prima costituzione (decreto presidenziale del 4 marzo 1998), della segreteria scientifica sono stati chiamati a far parte 9 (su 11) esperti esterni, nei confronti dei quali non sembrano sussistere le condizioni cui l'art. 7.6 del D.L.vo n.29 subordina il legittimo conferimento dell'incarico (*"per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione"*): nella specie, infatti, non è dichiarata l'impossibilità di avvalersi di competenze interne, l'oggetto è determinato solo genericamente (la segreteria dovendo assistere il presidente nello svolgimento dei compiti ad esso spettanti relativamente alle attività scientifiche dell'Ente), così come sono indeterminati durata e compenso dell'incarico.

Altre disposizioni non coerenti con principi e norme del D.L.vo n.29 sono quelle relative alla dirigenza dell'Ente.

In particolare: i posti di dirigente generale, la cui riduzione da 6 a 2 non risulta sorretta da adeguate motivazioni tecniche, sembrano destinati alla copertura di uffici con compiti esclusivamente non operativi (nucleo di valutazione, ufficio del Presidente), in contrasto con quanto prevede l'art. 16 del citato decreto, come anche novellato dal D.L.vo n.80/1998; analogamente, le funzioni e i compiti dei responsabili dei dipartimenti non risultano in linea con le indicazioni dell'art. 17 del ripetuto decreto, cui gli enti pubblici sono tenuti ad adeguarsi.

Infine, non sembra coerente con il disposto e con la *ratio* dell'art. 20 del D.L.vo n.29/1993 la limitazione dei compiti di verifica del "nucleo di valutazione" all'azione amministrativa delle sole strutture dell'amministrazione centrale, laddove oggetto di verifica e valutazione (naturalmente, non sotto il profilo scientifico) non può non essere anche, e soprattutto, l'attività di quelle strutture alle quali spetta la realizzazione degli obiettivi dell'Ente e la gestione delle relative risorse.

In conclusione, per i molteplici motivi indicati, il nuovo "ordinamento dei servizi" non solo non può essere definito una tappa decisiva nel processo di

adeguamento ai principi del D.L.vo n.29/93, come affermato dall'Ente nella citata nota del 18 marzo 1998, ma anzi ne rappresenta un sensibile arretramento; tenuto conto, poi, che lo stesso disegna un assetto complessivo delle strutture dell'amministrazione centrale, nel quale competenze, funzioni e responsabilità non appaiono chiaramente individuate e distinte ed aumenta, oltre ogni ragionevole misura, il numero, il peso ed il costo delle strutture di supporto al vertice; tutto ciò considerato, la Corte ritiene necessario che la materia venga completamente ridisciplinata, nel rispetto dei principi posti dall'ordinamento e con obiettivi di maggiore efficienza funzionalità ed economicità, non appena sarà stato emanato l'atteso decreto legislativo di riordino del C.N.R.

Nel frattempo, è opportuno che l'Ente sospenda l'applicazione delle disposizioni di dubbia conformità a legge o provveda a darne, ove possibile, una concreta attuazione nei limiti di legge.

4- La gestione delle attività istituzionali e di supporto: dati e valutazioni.

4.1- La gestione delle risorse umane.

4.1.1.- Il personale di ruolo.

Il CNR non ha ancora provveduto alla rideterminazione della propria pianta organica ai sensi del D.L.vo n.29/1993, delle leggi n.537/1993 e n.549/1995 ed - ora - del D.L.vo n.80/1998, e ciò in attesa del riordino legislativo dell'Ente; nel frattempo, come ricordato, con il provvedimento sul nuovo "ordinamento dei servizi" è stata anche deliberata la conferma della dotazione organica precedentemente in vigore.

La consistenza complessiva del personale di ruolo in servizio è ancora diminuita (v. *tabella 1*), secondo un *trend* ormai decennale: lo scostamento percentuale è di oltre il 28% rispetto alla dotazione organica e del 2,4% rispetto alla situazione al 31 dicembre 1995.

La riduzione ha interessato, in misura pressochè equivalente, tutte le categorie, con l'unica eccezione dell'aggregato dei ricercatori e tecnologi dei primi tre livelli, che resta comunque di circa il 31% al di sotto del contingente in organico.

La descritta situazione è il risultato del saldo negativo fra assunzioni (meno di 300 nel biennio, a fronte delle oltre 1300 previste) e cessazioni dal servizio. La causa assolutamente prevalente (65%) di cessazione dal servizio è costituita dalle dimissioni, in gran parte presumibilmente dovute ad anticipati collocamenti in quiescenza.

Nel biennio è notevolmente aumentato il numero dei dipendenti CNR in posizione di comando: nel 1995 erano 40, nel 1996 sono saliti a 64 e nel 1997 ad 84, dei quali solo 9 con oneri a carico dell'Ente destinatario; per converso, il numero dei comandi presso il CNR è diminuito da 12, nel 1995, a 5 nel '96 ed a 6 nel '97 (uno soltanto con oneri a carico dell'Ente di appartenenza).

Secondo notizie rese dall'Ente, risultano non più in essere posizioni di comando (censurate nella precedente relazione) non coerenti con la finalità che l'istituto dovrebbe avere in un ente di ricerca, e cioè rappresentare uno

strumento privilegiato per scambi di esperienze e conoscenze con organismi analoghi.

Al 31 dicembre 1997, il numero maggiore (50) di comandi di dipendenti CNR era presso il Consorzio RFX di Padova, cui il CNR ha aderito per la gestione dell'omonimo progetto nell'ambito del contratto di associazione ENEA - EURATOM.

Tabella 1 - DOTAZIONE ORGANICA E CONSISTENZA DEL PERSONALE DI RUOLO

CATEGORIE	Organico	al 31/12/95	al 31/12/96	variazione su 95	al 31/12/97	variazione su 96
A) Personale di ricerca						
Dirigenti	3.964	2.654	2.694	40	2.735	41
Livelli IV -X	3.454	2.738	2.647	-91	2.564	-83
TOTALE A)	7.418	5.392	5.341	-51	5.299	-42
B) Personale amministrativo e di supporto						
Dirigenti	34	29	28	-1	26	-2
Livelli IV - X	1.291	989	960	-29	930	-30
TOTALE B)	1.325	1.018	988	-30	956	-32
TOTALE COMPLESSIVO	8.743	6.410	6.329	-81	6.255	-74

4.1.2- Il personale non di ruolo.

Anche nel biennio 1996/97 il CNR ha continuato ad avvalersi delle varie tipologie di personale non di ruolo previste dalla legge, in una misura pari a poco meno di un quinto del totale del personale di ruolo (v. *Tabella 2*).

Secondo dati forniti dall'Ente, la ripartizione percentuale delle assunzioni di personale a contratto fra le varie categorie professionali è stata la seguente, nel 1996: 71 % ricercatori e tecnologi, 10% amministrativi, 19% tecnici; nel 1997: 68 %, 7%, 25 %. Quanto alle modalità di assunzione, nel 1996 il 68% è stato assunto per chiamata diretta, il 32% mediante selezione (non sono stati forniti i dati del 1997).

Questa cifre inducono a confermare le osservazioni formulate nella precedente relazione, e cioè che è frequente il ricorso a personale non di ruolo non per le specifiche esigenze previste dalle norme (assunzioni di personale di ricerca e tecnico di alta qualificazione ed esperienza), ma per sopperire a vacanze nella pianta organica di amministrativi o di tecnici dei livelli meno elevati; e che si preferisce, anche per l'assunzione di personale di tali profili e livelli, il metodo della chiamata diretta, consentito dalle norme solo per il personale di ricerca avanzata o di livello ed esperienza elevati.

La normativa in materia, comunque, è stata rielaborata dal contratto collettivo di comparto per il personale dei livelli X - IV, che ha disposto la disapplicazione - a norma dell'art. 72.1 del D.L.vo n.29/1993 - sia dell'art. 36 della legge n.70/1975 che dell'art. 23 del D.P.R. 171/1991, fatti salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute.

La nuova disciplina prevede la possibilità per l'Ente di effettuare assunzioni a tempo determinato, per una durata non superiore a 5 anni, e limitatamente a un contingente massimo pari al 20% della dotazione organica complessiva dei livelli X - IV, comprensivo anche delle assunzioni già avvenute ai sensi delle norme disapplicate, di personale risultato idoneo a seguito di apposite selezioni pubbliche, in relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli stessi; nonchè di personale riconosciuto di elevato livello di competenza ed esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, per attività di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di ricerca.